

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI

con sede in VENEZIA

in persona del dott. Egidio TERRACINA

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa fra

COMUNE DI VALDASTICO in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico CABELLA, avv. prof. Egidio TOSATO, avv. prof. Giovanni BOGNETTI e avv. Carlo OTTOLENGHI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, San Fantin n. 2569 e con l'intervento dei cittadini Lorenzi Nereo, Giacomelli Franco e Giacomelli Antonio,

c o n t r o

COMUNE DI ROTZO in persona del suo Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. prof. Feliciano BENVENUTI, avv. prof. Ugo NICOLINI e avv. Giovanni ZIRONDA, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, San Fantin n. 1994 e con l'intervento dei cittadini Stefani Francesco, Dal Prà Francesco, Loser Teresa, Cunico Massimino, Stefani Maria, Cunico Lauro, Cunico Gilberto, Cunico Lucina, Cunico Jole, Cunico Alfredo e Spagnolo Giovanni.

F A T T O

Con legge 1° luglio 1940, n. 1148 venne costituito in Provincia di Vicenza il nuovo Comune di Valdastico, riunendosi ad esso i soppressi Comuni di Casotto e di Forni, nonchè San Pietro Valdastico e Pedescala, già frazioni del Comune di Rotzo.

Con l'art. 2 di tale legge venne dato incarico al Prefetto di Vicenza, sentita la Giunta Provinciale Amministrativa, di regolare i rapporti patrimoniali e finanziari del Comune di Rotzo e di quello di Valdastico. Sorse, però, contestazione

Infatti, una diversa soluzione, come quella prospettata dal Comune di Rotzo, presupporrebbe la esclusiva titolarità del demanio civico in esame in capo al Comune medesimo, il che, come si è detto, è stato escluso dal giudicato risultante dalla sentenza della Corte di Appello e da quella della Corte Suprema.

Non essendovi altre questioni da risolvere, non resta che vedere in qual modo debbono essere ripartite le spese di causa.

Va detto subito che esse vanno totalmente compensate tra le parti in lite.

Infatti, entrambe le parti risultano, alla stregua di quanto sopra si è detto, parzialmente vincitrici e parzialmente soccombenti in misura pressochè uguale, sicchè la totale compensazione di tutte le spese di causa, relative a tutti i gradi ed a tutte le fasi dell'annosa ed oltremodo complicata e difficile vertenza, appare come la soluzione più equa.

P. T. M.

Il Commissario Regionale, definitivamente pronunziando, dispone come segue:

1) Dichiara che il demanio civico universale di pertinenza del Comune di Rotzo, e delle sue ex frazioni di San Pietro e Pedescala, ora facenti parte del Comune di Valdastico, è costituito di tutte le terre seguenti:

a) in territorio di Rotzo: Camporosà, Longalaita, Mandrielle, Posellaro, Trugole, Fratte di Campolongo, Campovecchio e Campolongo;

b) in territorio di Asiago: Marcesina o Castellari;

tutte nella consistenza, superficie, coerenze ed identificazione catastale risultanti dalla relazione 9 marzo 1955 dell'istruttore demaniale geom. Giuseppe Picchi e riportate nella parte motiva della presente decisione da pag. 70 a pagina 87 e che qui si richiamano espressamente ai fini della trascrizione.

2) Attribuisce in piena proprietà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, metà delle dette terre al Comune di Rotzo e l'altra metà, congiuntamente, alle frazioni di San Pietro e Pedescala, già facenti parte del Comune di Rotzo ed ora facenti parte del Comune di Valdastico.

3) Ordina che la presente decisione, per quanto riflette le attribuzioni di cui sopra, sia trascritta nei pubblici Registri Immobiliari ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2643 e segg. del codice civile.

4) Dichiara che i frutti e le rendite delle terre, formanti il comprensorio demaniale comune, compresi quelli maturati dal 1° luglio 1940 in avanti, da accertarsi e liquidarsi in competente sede, debbano essere ripartiti in parti uguali fra il Comune di Rotzo da una parte, e le frazioni di San Pietro e Pedescala, dall'altra parte.

5) Dichiara spettare su tutte le predette terre agli abitanti del Comune di Rotzo e delle frazioni di San Pietro e Pedescala l'indifferenziato diritto ed esercizio dei seguenti usi civici:

- a) di legnatico;
- b) di assegni di legname d'opera, detto altrimenti "fabbisogno";
- c) di pascolo;
- d) di erbatico, con le limitazioni e le modalità cui nella parte motiva della presente decisione e nei regolamenti e disposizioni vigenti in materia di usi civici, in generale, e nella specie in esame, in particolare.

6) Dichiara mantenersi il Consorzio Rotzo-Valdastico per la conservazione, la valorizzazione e lo sfruttamento razionale del patrimonio silvo-pastorale del demanio civico di cui è causa, ed ora attribuito in piena proprietà, metà al Comune di Rotzo e metà congiuntamente alle frazioni di San Pietro e Pedescala, nonchè per la disciplina dell'esercizio dei predetti usi civici, il tutto sotto la sorveglianza di questo Commissariato Regionale, ai sensi della legge 16 giugno 1927 n.1766.

7) Dichiara compensarsi totalmente tra le parti le spese di causa, relativamente a tutti i gradi ed a tutte le fasi del giudizio.

Così deciso in Venezia li 5 gennaio 1967.

IL COMMISSARIO REGIONALE
F.to DOTT. EGIDIO TERRACINA

IL SEGRETARIO - CANCELLIERE
F.to N. CLEMENTE

Depositata la sopra estesa sentenza nella Cancelleria e Segreteria del Commissariato Regionale per la liquidazione degli Usi Civici con sede in Venezia, addì 21 marzo 1967.

IL SEGRETARIO - CANCELLIERE
F.to N. CLEMENTE

Registrato a Venezia il 22 marzo 1967 al n. 920, vol 95, Mod. 3.
Esatte lire milletrecentocinque (L. 1.305).

IL DIRETTORE
F.to RAG. A. FALCO